

## DECISIONE N. 3727/89/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1989

che istituisce un controllo comunitario delle esportazioni di taluni prodotti siderurgici negli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione n. 3724/89/CECA della Commissione, dell'11 dicembre 1989, relativa alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che:

1. l'attuazione dell'accordo, e soprattutto lo scaglionamento delle esportazioni nel tempo, richiede una determinata periodicità per il rilascio delle licenze;
2. per consentire un'utilizzazione ottimale di tutte le possibilità di esportazione contemplate dall'accordo è necessario che il sistema di licenze segua quanto più strettamente possibile l'evoluzione delle esportazioni;
3. è necessario autorizzare le autorità competenti degli Stati membri a prendere le misure adeguate in caso di perdita, furto o distruzione di una licenza o di un certificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Per ciascuna delle categorie di prodotti originari della Comunità, definite nell'allegato I, le licenze di esportazione di cui all'articolo 4 della decisione n. 3724/89/CECA vengono rilasciate gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, qui di seguito designate come le « autorità responsabili del rilascio », alle condizioni stabilite nel suddetto articolo. Le licenze sono redatte su formulari conformi al modello che figura all'allegato II e rispondenti alle disposizioni di cui all'allegato IV.

Per ciascuna esportazione di prodotti rientranti nelle categorie di cui sopra, l'esportatore deve redigere un certificato su un formulario conforme al modello che figura all'allegato III e rispondente alle disposizioni di cui all'allegato IV.

2. I certificati di esportazione devono essere compilati come segue:

- a) ogni certificato deve riferirsi ad una sola licenza o ad un solo estratto di licenza;
- b) nella designazione deve essere precisato il numero della categoria;
- c) la designazione dei prodotti nella casella 5 della copia del certificato deve comprendere i codici della nomenclatura combinata;
- d) l'indicazione della quantità in tonnellate metriche deve comportare la lettera « T » dopo le cifre che rappresentano le tonnellate e prima delle eventuali frazioni di tonnellata;
- e) ogni certificato deve comportare un unico totale;
- f) il timbro apposto dall'ufficio doganale che ha accettato la dichiarazione di esportazione deve indicare in modo leggibile la denominazione di detto ufficio e la data dell'accettazione sull'originale e sulle copie del certificato;
- g) il numero di ciascun certificato deve essere indicato nella casella 13 della licenza e dell'estratto di licenza ai quali il certificato si riferisce.

3. La licenza d'esportazione è rilasciata entro un termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La licenza può essere rilasciata soltanto fino alla fine del secondo mese di ciascun trimestre civile.

4. La licenza di esportazione è valida per un periodo di tre mesi a decorrere dal giorno del suo rilascio. Tuttavia, la licenza è valida soltanto per esportazioni da effettuarsi nel corso del periodo contingente indicato nella casella 4 della licenza.

Tuttavia, qualora la Commissione decida di applicare l'articolo 2, paragrafo 3 della decisione n. 3724/89/CECA:

- in caso di utilizzazione anticipata delle licenze, le esportazioni possono essere effettuate nei mesi di dicembre 1990 e dicembre 1991. Le licenze possono essere rilasciate dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno che precede quello al quale si riferiscono;
- in caso di riporto delle licenze, il periodo di validità delle licenze che scadono il 31 dicembre 1990 e il 31 dicembre 1991 può essere prorogato di due mesi dall'autorità che le ha rilasciate;
- nel caso in cui siano concesse assegnazioni supplementari a causa di situazioni di penuria, possono essere rilasciate licenze con validità di sei mesi; sulle licenze e sui relativi certificati figurerà la dicitura « special issue ».

(1) Vedi pagina 135 della presente Gazzetta ufficiale.